

DELIBERA

- di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m., le varianti al PUC adottate dal Comune di La Spezia con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dell'11.3.2021, nei termini e con le modifiche indicate nella Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare, ai sensi dell'art. 80, comma 2, n. 1), della l. r. n. 11/2015 e s. m., le varianti al PTCP correlate alle varianti al PUC come descritte nella citata Relazione tecnica n. 361 del 9.6.2022;
- di dare atto che la cartografia del vigente PTCP sarà conseguentemente modificata per il recepimento delle varianti sopra indicate;
- di decidere sulle osservazioni nei termini riportati nella sopra richiamata Relazione Tecnica n. 361 del 9.6.2022.

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004, n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgvo 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissivo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/06/2022 N. 562

“Art. 13 e ss. Legge quadro nazionale n.6/1989 “Ordinamento della professione di guida alpina” e ss.mm.ii. e art. 11 e ss. Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44 “Ordinamento della professione di guida alpina” e ss.mm.ii. - Approvazione del Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge quadro nazionale 2 gennaio 1989 n. 6 avente ad oggetto “Ordinamento della professione di Guida Alpina” e ss.mm.ii. che, in particolare, all'art. 13, comma 1, prevede l'istituzione in ogni regione del Collegio regionale delle guide alpine -maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione e all'art. 14, comma 1, statuisce che sia competenza dell'assemblea del collegio regionale, fra le altre, eleggere il direttivo;

VISTA la Legge regionale 17 dicembre 2012 n. 44 recante “Ordinamento della professione di Guida Alpina” e ss.mm.ii. che all’art. 11, comma 1, prevede l’istituzione del Collegio regionale delle guide alpine -maestri di alpinismo e delle aspiranti guide della Liguria, in funzione di organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, e al comma 6 dello stesso articolo stabilisce che la vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l’approvazione dei regolamenti adottati in seno al Collegio spettino alla Giunta regionale;

DATO ATTO che l’art. 12, comma 1, della sopra citata Legge regionale prevede che l’assemblea del Collegio regionale elegga il Direttivo;

CONSIDERATO CHE il suddetto Collegio ha trasmesso, con nota del 20 aprile 2022, n. prot. PG./2022/380939, conservata agli atti della Struttura, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, il Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo e membri revisori dei conti adottato dall’Assemblea Ordinaria del Collegio delle Guide Alpine Liguria nella seduta del 29 marzo 2022;

ATTESO CHE il documento proposto è idoneo a essere sottoposto alla Giunta regionale per l’approvazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare ai sensi dell’art. 11, comma 6, della succitata Legge regionale n. 44/2012 il Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo e membri revisori dei conti del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria adottato dall’Assemblea Ordinaria del Collegio delle Guide Alpine Liguria nella seduta del 29 marzo 2022 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria della stessa (All.1);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi eventi, Giovanni Berrino

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della Legge regionale n. 44/2012 avente ad oggetto “Ordinamento della professione di Guida Alpina” il Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo e membri revisori dei conti del Collegio Regionale Guide Alpine Liguria,), adottato dall’Assemblea Ordinaria del Collegio delle Guide Alpine Liguria nella seduta del 29 marzo 2022 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



Regolamento elezioni del Consiglio Direttivo e membri revisori dei conti

Approvato dall'Assemblea Ordinaria del 29 marzo 2022.

Regolamento elezioni Consiglio Direttivo

Il presente regolamento - redatto nelle previsioni di norma regionale per quanto previsto dai: comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni e dall' comma 8 dell'art. 22 della legge 2 gennaio 1989, n.6; adottato favorevolmente dall'Assemblea del Collegio e sottoposto ad approvazione della Regione Liguria, ai sensi dall' art. 11 comma 6 della stessa l.r. 44/12 - disciplina l'organizzazione e l'esperimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e quanto non dettagliato dalle norme sopra citate.

Tutto quanto riportato nel presente regolamento è da intendersi valido per le figure professionali di Aspirante Guida, Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna, rispettivamente indicati di seguito anche come AGA, GA e AMM, tenuto conto delle rispettive prerogative definite dalle varie fonti normative.

Art. 1 - convocazione, composizione, rappresentanza, durata e modalità di elezione

Il Direttivo è eletto dall'Assemblea del Collegio, è composto da 5 membri, nelle proporzioni di rappresentanza previste dalla l.r. 44/12 (almeno tre quarti (4) devono essere guide alpine-maestri di alpinismo). Dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Integra la composizione del direttivo secondo le previsioni della legge 2 gennaio 1989 - ordinamento della professione di guida alpina - comma 8 art. 22 - un rappresentante iscritto nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, figura professionale introdotta in modifica della l.r. 44/12 dalla l.r. 28 ottobre 2021, n.16.

Le elezioni del Direttivo sono indette dal Presidente del Direttivo uscente almeno 25 giorni prima della scadenza del mandato in corso, entro il 31 marzo dell'annualità in scadenza di mandato. Il Direttivo ne fissa la data e nomina la commissione di scrutinio composta da due membri: scelti tra gli iscritti al Collegio, il membro più anziano svolge le funzioni di Presidente di seggio, quello più giovane svolge funzioni di segretario.

Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti all'Albo Regionale della Liguria, in regola di iscrizione alla convocazione dell'Assemblea elettiva. Le candidature a consigliere possono essere espresse anche sulla base di liste composte nella fase precedente le votazioni, ogni votante può comunque aggiungere nella scheda elettorale il nominativo di altri componenti che non abbiano espresso l'esplicita volontà a candidarsi purché in regola di iscrizione alla convocazione dell'Assemblea elettiva.

L'elezione avviene mediante votazione segreta a maggioranza semplice con voto limitato a quattro preferenze, escludendo la possibilità di delega di voto; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di iscrizione all'albo. Le votazioni saranno espresse su schede elettorali appositamente predisposte dal CD uscente idonee a garantire l'anonimato dell'elettore. E' ammessa la modalità di votazione elettronica on line se organizzata da ente terzo nel rispetto degli standard di sicurezza e riservatezza di espressione del voto.

I membri votati ma non eletti formano una graduatoria dei sostituti in caso di decadenza dei componenti del Direttivo in carica.

I componenti del Direttivo decadono per:

1. dimissioni
2. decesso
3. revoca del mandato

Il mandato è revocato per:

1. tre assenze ingiustificate alle riunioni del Direttivo,
2. perdita dei diritti o dei requisiti.

I componenti del Direttivo decaduti sono sostituiti per surroga; qualora la lista dei votati dall'Assemblea sia

esaurita si procede alla sostituzione in occasione della prima Assemblea successiva.
Il Direttivo decade per decadenza della maggioranza dei suoi componenti.

I membri eletti nel direttivo non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti o di membro dei Consigli di disciplina nel Collegio medesimo.

Art. 2 - Presidente del seggio, commissione di scrutinio, scrutinio.

Il Presidente del seggio corrisponde al carica di Presidente dell'Assemblea elettiva il quale incarica gli scrutatori di dare avvio alle operazioni di voto.

Lo scrutinio avverrà immediatamente concluse le operazioni di voto decretate da Presidente di seggio.

In sede di scrutinio, la Commissione di scrutinio procede alla redazione della graduatoria eletti, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute. In caso che due votati raggiungano lo stesso numero di preferenze prevale il candidato più anziano di età.

Spetta alla Commissione di scrutinio verificare la regolarità delle operazioni di scrutinio e risolvere eventuali dubbi circa possibili contestazioni, riportate a verbale, nell'attribuzione o meno di alcuni voti; nonché, esperiti i controlli del caso e risolti i suddetti eventuali dubbi, proclamare gli eletti. Nel caso in cui risultino eletti aspiranti guida in numero superiore al massimo consentito, gli ultimi aspiranti guida fra gli eletti sono sostituiti dai primi fra le guide alpine-maestri di alpinismo esclusi.

Art. 3 - Elezione Presidente del Consiglio Direttivo, Vice Presidente

Successivamente alle operazioni di scrutinio i membri eletti del nuovo consiglio direttivo, eleggono al loro interno, in prima e contestuale seduta, il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli iscritti nel grado professionale di guida alpina-maestro di alpinismo.

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta del Direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel primo scrutinio.

Il direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti, su proposta del Presidente un Vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni e con gli stessi poteri in caso di assenza, impedimento, indisposizione o esplicita delega in compito di atti singoli o relativi a settori di gestione.

Comunicato all'Assemblea l'esito della votazione il Presidente assume la rappresentanza legale del Collegio in ogni sede.

Art. 4 - Membri revisori dei conti - Nomina, composizione, durata.

La vigilanza sull'attività contabile e amministrativa del Collegio regionale delle guide è esercitata dal Collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri, è eletto dall'Assemblea e resta in carica per lo stesso periodo di carica del Consiglio Direttivo.

Il collegio dei revisori è composto da un Presidente (membro anziano) e un segretario, si riunisce una volta all'anno in occasione della verifica del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea o quando se ne presenti la necessità.

I membri nominati Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo in carica.